

Agevolazioni contributive per le assunzioni di donne: le istruzioni Inps per ottenere lo sgravio

Con la [circolare n. 32 del 22 febbraio 2021](#), l'INPS rende i primi chiarimenti in ordine all'esonero contributivo per l'assunzione di donne disposto dalla Legge di Bilancio 2021 ([art. 1, commi 16-19, legge 30 dicembre 2020, n. 178](#)).

In particolare, la [Legge di Bilancio 2021](#) stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 4, commi 9-11) è **riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui** ed è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).

In primo luogo, l'Istituto previdenziale individua i datori di lavoro che possono accedere al beneficio.

Quanto alle lavoratrici per l'assunzione delle quali spetta l'incentivo, stante l'espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 9-11, della L. n. 92/2012, l'INPS chiarisce che si tratta delle **"lavoratrici svantaggiate"** e, quindi:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Sulla scorta della definizione resa dal [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017](#), la [circolare](#) ribadisce che con l'espressione "*priva di impiego*" è da intendersi la lavoratrice svantaggiata che negli ultimi 6 mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Infine, l'Istituto individua i rapporti di lavoro incentivati:

- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo, peraltro, è riconosciuto anche in caso di *part-time*, di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in caso di somministrazione.

[Link al testo della circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32](#),
con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO
2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici
effettuate nel biennio 2021-2022 – Prime indicazioni
operative – Datori di lavoro che possono accedere al
beneficio – Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo –
Rapporti di lavoro incentivati – Assetto e misura
dell’incentivo – L’incremento occupazionale netto –
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
– Coordinamento con altri incentivi – [Articolo 1, commi da
16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 \(legge di
bilancio 2021\)](#)